

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Tel. (089) 224800 - Fax (089) 251970

Sito internet: www.bonificadestrasele.it e-mail: dx.sele@virgilio.it; Posta certificata: bonificadestrasele@pec.it



ENTE CERTIFICATO CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CON CERTIFICATO N° 50 100 12128 E N° 50 100 8098

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

BONIFICHE, IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDIARI
Membro dell'European Union of Water Management Associations

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Profocoilo GENERALE in Partenza n. 715 del 05/03/2018

Risposta a nota_____del____

OGGETTO: <u>Estensione ambito di applicazione "SPLIT PAYMENT" o "scissione dei pagamenti"</u> ai Consorzi di Bonifica con decorrenza 02/03/2018.

Gentile Fornitore

L'art. 3 del Decreto legge 16 Ottobre 2017, n.148, ha esteso il meccanismo dello "split payment" o "scissione dei pagamenti", previsto all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, agli Enti Pubblici Economici nazionali, regionali e locali, tra cui i Consorzi di Bonifica.

Pertanto, tutti i fornitori consortili, ivi compresi i prestatori di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (Professionisti), dal <u>02 MARZO 2018 dovranno emettere nei confronti di questo Ente, solo fatture di vendita in "scissione dei pagamenti";</u> in pratica continueranno ad esporre l'I.V.A. nelle fatture, come di consueto, ma indicheranno in <u>calce al documento</u> la dicitura "split payment" o "scissione dei pagamenti".

In base al nuovo obbligo della "scissione dei pagamenti", l'I.V.A. esposta sulle fatture emesse dai fornitori dal 02 Marzo 2018, sarà versata dal Consorzio direttamente all'Erario con modalità di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze; pertanto, al fornitore non sarà più corrisposto il "totale fattura" (comprensivo dell'I.V.A.), ma solo la differenza fra tale importo e l'I.V.A. esposta in fattura. Conseguentemente, il fornitore dovrà registrare le fatture emesse in "scissione dei pagamenti" con modalità tali che assicurino la loro esclusione dalla liquidazione periodica dell'I.V.A. (altrimenti l'I.V.A. esposta sulle fatture sarebbe versata due volte all'Erario).

L'estensione delle nuove regole anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, come quelle erogate dai professionisti, è frutto della recente abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Si ricorda, infine, che il Consorzio non rientra nel campo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, i fornitori potranno continuare ad emettere le fatture nel consueto formato cartaceo.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.